

Al via l'uso del credito "Ricerca, sviluppo e innovazione" con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "6938", "6939" e "6940" per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.

L'art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti "solari"), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Si ricorda che l'utilizzo del credito d'imposta è comunque subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall'art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l'utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).

Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è

stato istituito il codice tributo "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019". L'art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:

- al 25% per le grandi imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, comma 185, della L. 178/2020.

Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".

È stato inoltre istituito il codice tributo "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".

Codici da utilizzare solo per l'incremento dell'aliquota

La risoluzione precisa che i codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e

sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sistema centro Italia.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo ("6938", "6939", "6940") devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati").

Il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA". (MF/ms)